ALLEGATO A - VERBALE	
STATUTO PRO LOCO BAUCINA APS	
ART. 1 - Denominazione, sede e durata	
1.1 Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive	
modifiche e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore") è costituita	
un'associazione non riconosciuta, con finalità di promozione sociale, avente la	
denominazione di "Pro Loco di Baucina APS" (di seguito anche solo "Associazione" o	
"Pro Loco").	
1.2 L'associazione costituita il 24 del mese di febbraio dell'anno 2015 con atto notarile	
in Notaio Sparti Giangiuseppe, Repertorio n. 17011 Raccolta n. 7866 ha sede legale nel	
Comune di Baucina, Via Francesco Crispi n. 25. Codice Fiscale 06401660821 ed ha	
durata illimitata.	
1.3 Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito	
con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo	
di comunicazione agli uffici competenti.	
1.4 La Pro Loco aderisce all'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia APS (di seguito	
UNPLI APS), per il tramite del Comitato Regionale di competenza, di cui rispetta gli	
Statuti nella loro interezza, riconoscendone la natura vincolante.	
ART. 2 - Scopo, finalità e attività	
2.1 La Pro Loco opera attivamente a favore dello sviluppo sociale e turistico del	
Comune di Baucina e svolge la propria attività ai fini della promozione turistica e della	
valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche e sociali	
del territorio.	
2.2 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di	
utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo	

svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o	
di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo	
prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:	
a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28	
marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di	
interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera d)	
del Codice del Terzo Settore);	
b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle	
condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse	
naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e	
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e	
prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi	
dell'articolo 5, comma 1 lettera e) del Codice del Terzo Settore);	
c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai	
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai	
sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);	
d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse	
sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi	
dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);	
e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o	
religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);	
f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, (ai sensi dell'art.	
5, comma 1, lett. t) del Codice del Terzo Settore);	
g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui	

alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di	
denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse	
generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore);	
h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della	
nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del	
Codice del Terzo Settore);	
i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità	
organizzata. (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. z) del Codice del Terzo Settore).	
2.3 In particolare, per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, la Pro	
Loco si propone di:	
a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui opera,	
proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona	
e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le	
produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale,	
artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti	
pubblici e privati;	
b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o	
privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti,	
manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi	
mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, escursioni, gite,	
manifestazioni sportive, mercatini, sagre, fiere e/o manifestazioni di altro genere,	
nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione	
di monumenti etc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei	
turisti e la qualità della vita dei residenti e a favorire l'aggregazione sociale e il	
turismo sostenibile;	

c) sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica e ambientale e la conoscenza	
globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei	
confronti del fenomeno turistico;	
d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed	
extra alberghiera;	
e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali di valenza turistica	
svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;	
f) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei	
servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto	
delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;	
g) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli	
Uffici d'informazione previsti dalle leggi vigenti in materia	
h) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione	
sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della	
popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età,	
progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla	
formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie	
componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali	
sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi	
scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la	
cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della	
nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un	
collegamento anche con le persone che sono emigrate.	
i) realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico,	
artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche	

attraverso la valorizzazione dei beni immateriali.	
j) attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i	
bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie;	
2.4 Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o	
comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.	
2.5 La Pro Loco, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie	
rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del	
Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del	
Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti	
attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e	
strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del	
Codice del Terzo Settore;	
2.6 L'Associazione può svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a	
favore dei propri associati, nel rispetto della disciplina di cui al decreto 4 aprile 2001, n.	
235 e successive modifiche e integrazioni.	
2.7 L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta	
a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare	
le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata	
anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o	
attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando	
risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità,	
trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.	
ART. 3 - Ammissione e numero degli associati	
3.1 soci dell'Associazione si distinguono in Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci	
Benemeriti.	

2.2 Cono Cosi Ordinari colora che versono la gueta di icarizione appuelmente etabilita	
3.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita	
dal Consiglio Direttivo.	
3.3 Sono Soci Sostenitori coloro che erogano in via ordinaria contribuzioni volontarie	
aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale.	
3.4 Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per	
meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.	
3.5 Soci Benemeriti possono essere esentati dal pagamento della quota annuale.	
3.6 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al	
minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse	
scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva	
comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un	
anno.	
3.7 Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della	
stessa e che partecipano alle attività di interesse generale dell'associazione con la loro	
opera, con le loro competenze e conoscenze.	
3.8 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo	
una domanda scritta che dovrà contenere:	
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice	
fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, ove in possesso;	
b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli	
eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
organi associativi;	
3.9 Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità	
genitoriale sul medesimo.	
3.10 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
3.10 ii consigno birettivo densera suna domanda secondo enten non discinimilatori,	

coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.	
3.11 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.	
3.12 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto	
della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
3.13 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha	
proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto,	<u></u>
chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o, laddove previsto, il Collegio dei	
Probiviri. In caso di rigetto della domanda, l'Assemblea o il Collegio dei Probiviri, ove	
istituito delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in	
occasione della loro successiva convocazione.	
3.14 Lo status di associato è a tempo indeterminato. L'ammissione ad associato può	
venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che	
violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di	
diritti o a termine.	
3.15 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.	
ART. 4 - Diritti ed obblighi degli associati	
4.1 Gli associati hanno il diritto di:	
- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;	
- votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in	
regola con il pagamento della quota associativa;	
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;	
- frequentare i locali dell'associazione;	
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;	
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;	
	Í

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute nell'ambito dell'attività	
associativa e documentate;	
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,	
- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci;	
- ricevere le pubblicazioni della Pro Loco.	
4.2 Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della	
maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.	
4.3 I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.	
4.4 Gli associati hanno l'obbligo di:	
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;	
- tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento	
improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;	
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i	
termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.	
ART. 5 - Perdita della qualifica di associato	
5.1 La qualifica di associato si perde per recesso o esclusione.	
5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli	
eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, nonché dello	
Statuto e dei Regolamenti interni dell'UNPLI – APS, oppure arreca danni materiali o	
morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione su	
proposta del Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell'Assemblea con voto	
segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La proposta di	
deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata preventivamente all'associato che	
potrà presentare le proprie controdeduzioni all'Assemblea, che dovrà esprimersi entro	
60 giorni o comunque nella prima seduta utile. Nelle ipotesi infra indicate l'associato	

escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione.	
5.3 L'associato moroso nel pagamento della quota associativa per più di due anni può	
essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa	
contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni	
dalla contestazione di morosità.	
5.4 L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota	
associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal	
Consiglio Direttivo	
5.5 L'associato può sempre recedere dall'associazione.	
5.6 Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua	
decisione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla annotazione del recesso nel	
Libro dei soci.	
5.7 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.	
5.8 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non	
hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.	
ART. 6 - Organi	
6.1 Sono organi della Pro Loco:	
- l'Assemblea;	
- il Consiglio Direttivo;	
- il Presidente e il Vice Presidente;	
- l'Organo di Controllo, ove istituito;	
- il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai	
sensi delle disposizioni di legge vigenti;	
- il Collegio dei Probiviri, ove istituito;	
- il Presidente Onorario, ove istituito.	

ART. 7 - Assemblea	
7.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli	
associati. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno	
3 mesi, nel libro degli associati, e siano in regola con il versamento della quota sociale	
dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.	
7.2 Ciascun associato ha un voto.	
7.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato	
avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.	
Nell'Assemblea è ammessa una sola delega per ogni associato presente avente diritto	
al voto. Si applica, in quanto compatibile l'art. 2372, comma 4 e 5, del Codice civile.	
7.4 L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata agli	
associati mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, almeno 10 giorni prima	
della data fissata per l'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data	
e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. In difetto di	
convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente	
valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. La convocazione	
è comunicata contestualmente e nel termine di 10 giorni prima della data di	
svolgimento agli Organi delle Articolazioni Periferiche territorialmente competenti per	
permettere l'invio di un proprio rappresentante.	
7.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal	
Vicepresidente o persona eletta a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.	
7.6 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di	
esercizio.	
7.7 L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o	
quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.	

7.8 L'Assemblea ha le seguenti competenze:	
- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo,	
del Collegio dei Probiviri e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti,	
ove previsto e laddove obbligatori ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;	
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto;	
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi	
dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di	
responsabilità nei loro confronti;	
- delibera sugli eventuali contributi straordinari;	
- delibera sulla esclusione degli associati;	
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;	
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi	
associati;	
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione	
dell'associazione;	
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi	
dell'art. 2.5 del presente Statuto;	
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua competenza.	
7.9 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della	
metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega e in	
seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di	
voto, in proprio o per delega.	
7.10 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione	
del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non	

hanno voto.	
7.11 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito	
verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la	
sede sociale; eventuali copie saranno a debito del socio richiedente.	
7.12 L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la	
presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la	
presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e l'Assemblea delibera con il	
voto favorevole della maggioranza dei voti validi.	
7.13 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio	
occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.	
7.14 È ammessa, previa approvazione di apposito regolamento, la possibilità che le	
riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione	
che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la	
discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;	
verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il	
Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la	
stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
ART. 8 - Il Consiglio Direttivo	
8.1 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali	
dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi	
motivi, revocato con motivazione.	
8.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per	
Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.	
8.3 Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa,	
attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la	

e ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo	
,	
	e ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività: eleggere e revocare, fra i propri componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il gretario ed il Tesoriere; eseguire le deliberazioni dell'Assemblea; formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate ll'Assemblea; predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, documentando carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei scumenti del Bilancio di esercizio; proporre le eventuali attività diverse e attestarne la secondarietà e sumentalità, rispetto alle attività di interesse generale; approvare il documento di previsione e programmazione economica dl'esercizio; deliberare sulle domande di nuove adesioni sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci deliberare la azioni disciplinari nei confronti degli associati; curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione ad essa affidati; curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza; stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese fettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 di decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite	
che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;	
- costituire Commissioni o Gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati o	
esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici	
programmi e progetti.	
8.4 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente,	
dall'Assemblea degli associati.	
8.5 L'Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo, ai quali si applica	
l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto	
di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.	
8.6 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 7 membri, che è tale da	
assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti.	
8.7 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono	
rieleggibili.	
8.8 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal	
vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal	
Consiglio direttivo.	
8.9 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno quattro volte all'anno, o quando il	
Presidente lo ritenga opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei	
componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in	
forma elettronica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo,	
la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto	
dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i	
membri del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a	
24 ore prima della data della riunione.	

8.10 Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione	
motivata, decadono dalla carica.	
8.11 In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di consiglieri prima della	
scadenza del mandato, il Consiglio direttivo viene integrato con i primi tra i candidati	
non eletti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio	
direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro	
indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.	
8.12 Il Consiglio direttivo decade laddove, per morte, recesso o dimissioni, la	
composizione complessiva del Consiglio stesso sia inferiore alla metà più uno del totale	
dei componenti. In quest'ipotesi, l'Assemblea, appositamente convocata dal Presidente	
uscente o dal Vice Presidente, provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo	
entro due mesi.	
8.13 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza	
dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della	
maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.	
8.14 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal	
Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso,	
consultabile da tutti i soci presso la sede sociale, previa richiesta formale al Presidente.	
8.15 Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo	
possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso	
strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le	
modalità definite con apposito regolamento. È altresì ammessa la manifestazione del	
voto a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto e dai Regolamenti,	
attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma di votazione on line, purché siano garantiti	
sistemi di sicurezza e crittografia e la capacità di conservazione dell'anonimato e della	

sicurezza del voto espresso.	
8.16 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto, le	
limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro	
unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
ART. 9 - Presidente – Vice Presidente	
9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli	
esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano	
verso l'esterno.	
9.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, e può essere	
riconfermato.	
9.3 È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi	
tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze	
liberatorie, nonché a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.	
9.4 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del	
mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa	
dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.	
9.5 Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di	
amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio	
Direttivo.	
9.6 Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria	
amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in	
 merito all'attività compiuta.	
9.7 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e	
sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato	
nell'esercizio delle sue funzioni.	

0.9 Il Drasidanta nuà invitara a partecipara ai lavari dell'Assemblea a del Cansiglia	
9.8 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio	
Direttivo, senza diritto di voto, il Sindaco del Comune o suo Delegato o altre autorità ed	
esperti.	
ART. 10 - Segretario e Tesoriere	
10.1 Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno.	
10.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni,	
cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura	
l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.	
10.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea	
documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco.	
10.4 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria	
dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la	
redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica	
sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito il potere	
di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere	
conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso	
e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli	
organi statutari.	
10.5 È possibile affidare i due incarichi ad un unico Consigliere.	
ART. 11 - Organo di controllo	
11.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30	
Codice del Terzo Settore viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo	
monocratico.	
11.2 L'organo di controllo dura in carica per quattro esercizi e deve essere scelto tra le	
categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.	

11.3 L'organo di controllo:	
- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di	
corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto	
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;	
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e	
sul suo concreto funzionamento;	
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
solidaristiche e di utilità sociale;	
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità	
alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il	
bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.	
11.4 L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione	
rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in	
qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di	
controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle	
operazioni sociali o su determinati affari.	
11.5 L'Organo di controllo é invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può	
esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.	
11.6 L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il	
rimborso delle spese effettivamente documentate.	
ART. 12 - Revisione legale dei conti	
12.1 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto	
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della	
revisione legale dei conti.	

12.2 L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di	
controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.	
12.3 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti	
previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve	
nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti	
nell'apposito registro.	
ART. 13 - Collegio dei Probiviri	
13.1 Il Collegio dei Probiviri, se istituito, è composto di tre membri, scelti tra i soci della	
Pro Loco, eletti a votazione segreta dall'Assemblea degli associati. Il collegio designa al	
suo interno il Presidente con votazione segreta.	
13.2 Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di	
giudicare nel caso di controversia fra gli associati, oltre che intervenire in tutte le	
ulteriori ipotesi previste dal presente Statuto.	
13.3 Probiviri durano in carica 4 anni e non decadono in caso di decadenza del	
Consiglio Direttivo. I componenti sono rieleggibili fino a due mandati consecutivi.	
ART. 14 - Presidente Onorario	
14.1 Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per eccezionali meriti	
acquisiti in attività a favore della Pro Loco.	
14.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di	
rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.	
ART. 15 - Patrimonio e risorse economiche	
15.1 Il patrimonio dell'Associazione costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo	
di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività	
statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.	
15.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e	

riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,	
amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di	
ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
15.3 Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo	
svolgimento della propria attività sono:	
a) quote e contributi dei Soci e di privati;	
b) eredità, donazioni e legati;	
c) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti	
europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per	
il sostegno alle attività della Pro Loco	
d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni	
pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi	
realizzati nell'ambito dei fini statutari;	
e) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;	
f)entrate derivanti raccolta fondi; l'Associazione provvederà a redigere	
l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.	_
g) ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali	
dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei	
fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e	
delle condizioni imposte dalla normativa vigente;	
h) attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore (purché lo	
Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);	
15.4 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il	
raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti	
(neppure in modo indiretto) ai Soci.	

15.5 Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a	
favore delle attività istituzionali statutariamente previste.	
ART. 16 - Bilancio di esercizio	
16.1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal	
primo gennaio di ogni anno.	
16.2 Esso è predisposto dal Tesoriere, sulla base delle determinazioni del Consiglio	
Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio	
cui si riferisce il bilancio.	
16.3 Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del	
terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.	
16.4 Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve	
rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario	
dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.	
16.5 Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi	
presso la sede sociale.	
16.6 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto	
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico	
nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale.	
Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea	
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.	
ART. 17 - Libri sociali	
17.1 L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:	
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;	
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;	
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere	

trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio	
Direttivo;	
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura	
dello stesso organo;	
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a	
cura dello stesso organo;	
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi	
associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.	
17.2 Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto,	
previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale	
dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari	
stabiliti dal Presidente.	
ART.18 - Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	
ART.18 - Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 18.1 Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale,	
_	
18.1 Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale,	
18.1 Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo	
18.1 Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n. 117/2017 e successive	
18.1 Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o il legale rappresentante della	
18.1 Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o il legale rappresentante della rete associativa UNPLI – APS cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48	
18.1 Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o il legale rappresentante della rete associativa UNPLI – APS cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e	
18.1 Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o il legale rappresentante della rete associativa UNPLI – APS cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni	
18.1 Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o il legale rappresentante della rete associativa UNPLI – APS cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.	
18.1 Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o il legale rappresentante della rete associativa UNPLI – APS cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. 18.2 Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella	
18.1 Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o il legale rappresentante della rete associativa UNPLI – APS cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. 18.2 Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.	

dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a	
disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.	
19.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza	
fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
19.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai	
beneficiari.	
19.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese	
effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e	
alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso	
vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono	
essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo	
3 luglio 2017 n. 117.	
19.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro	
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con	
l'associazione.	
19.6 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi	
allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i	
terzi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	
ART. 20 - Lavoratori	
20.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di	
lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia	
necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al	
perseguimento delle finalità statutarie.	
20.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere	
superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati	

ART. 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo	
21.1 In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio	
residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del	
Terzo settore di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro	
organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione	
imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e	
preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle	
disposizioni di legge vigenti.	
21.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti	
tra i propri associati.	
ART. 22 - Disposizioni transitorie	
22.1 L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo	
"APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o	
comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS", "associazione di	
promozione sociale", sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione	
nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore	
ART. 23 - Rinvio	
23.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali	
Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto	
previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e	
integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto	
compatibili, dal Codice civile.	